



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig. **De Lucia Domenico** nato a Maddaloni (CE) il 09/07/1954 matr. n. 11324

Avvocati: Santagata Emilia-Nardi Pietro Via Larga 2, Carinaro

Oggetto della spesa: Risarcimento danno, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 596504 del 10/09/2014 (prat.n. 6388/10 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.1637/13 del tribunale di S.M.Capua Vetere-Sezione Lavoro depositata il 14/03/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta degli avv.ti Santagata e Nardi in forma esecutiva in data 05/04/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. De Lucia Domenico, della somma di € 843,50 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2000, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 500,00 per compenso di avvocato oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 634400 del 26/09/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura, con nota prot.n. 666785 del 08/10/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1637/13 del Tribunale di S.M.Capua Vetere depositata il 14/03/2013 e notificata in forma esecutiva in data 05/04/2013

TOTALE DEBITO

€ 1.684,01

Dipendente: Sig. De Lucia Domenico matr .n. 11324

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anno 2000) € 843,50
- interessi legali maturati al 19/12/2014 € 206,11

Competenze per spese legali avv.ti Santagata-Nardi

€ 634,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 225027 del 31/03/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1637/13 del Tribunale di S.M.Capua Vetere depositata il 14/03/2013 e notificata in forma esecutiva in data 05/04/2013;
- Prospetto di calcolo interessi legali

Napoli, 03/11/2014

**Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**



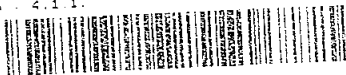
Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0596504 10/09/2014 10,31
Mitt. R.G.C.4 Avvocatura

Ras : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 4.1.1.



D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

CC 493/05-689/14-3478/08-6388/10-7687/11

N. Pratica: Trasmissione sentenze n. 788/14-4976/14-7607/09-
1637/13-68/14 rese dal Tribunale di Napoli e S.Maria
Oggetto: Capua Vetere - sezione Lavoro nei confronti di Benci-
venga M. + altri, Giordano T. + altri n.q di eredi di Porta-
nova A., Tamajo C., De Lucia D., Ievoli A. + altri

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze in oggetto,
rese dal Tribunale di Napoli e di S.Maria C.V. -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evita-
re maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Nicotro

Sent. 1637/2013 cc
6388/10
Do Jace
15 APR 2013
8/12/13
5736



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
puel **SEZIONE LAVORO**
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. c.p.c.)

alla pubblica udienza del 14.3.2013 ha pronunciato la seguente

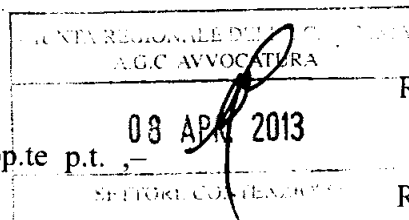
SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 8105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010 avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente

TRA

De Lucia Domenico rapp.to e difeso dall'avv.to E. Santagata e dall'avv.to P. Nardi giusta procura a margine del ricorso ed elett. dom.to in Carinaro alla via Larga n. 2 presso lo studio di questi.

E
Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. -



RICORRENTE--

RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7.9.2010 e ritualmente notificato a controparte, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della Regione Campania: di aver ricoperto l'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello C per l'anno 2000 per sette mesi, di aver raggiunti pienamente gli obiettivi prefissati esponeva:

- che l'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale della Giunta Regionale Campania, per il periodo 1.1.1998-31.12.2001, attribuisce ai responsabili di P.O. oltre alla retribuzione annua di posizione, una retribuzione di risultato annua pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione ed assegnazione da parte dei dirigenti del settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione;
- che detto sistema di valutazione non era stato ancora definito per colpevole inottemperanza della P.A. nonostante che il predetto Nucleo di valutazione fosse costituito già dal 1998 con delibera di GR. del 22/11/98 n. 8493;
- che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti da esso istante con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per l'anno 2000.

ly

In forza di tali premesse , chiedeva all'adito Giudice del Lavoro , condannarsi la Regione Campania al pagamento della complessiva somma di euro 843,50 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della stessa : vinte le spese del giudizio con attribuzione .

Ritualmente instauratosi il contraddittorio , non si costituiva la Regione Campania

La causa solo documentalmente istruita, all'odierna udienza veniva discussa come da verbale e decisa mediante lettura della presente sentenza

Va premesso che con il ricorso de quo , parte ricorrente ha proposto domanda di tipo risarcitorio correlata al dedotto non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per avere la Regione omesso di sottoporre a valutazione periodica il ricorrente ; pertanto , al fine di valutare la fondatezza di detta domanda , occorre verificare la sussistenza dei presupposti costitutivi della stessa alla luce del quadro normativo di riferimento .

L'art. 8 del CCNL 31/3/99-Area delle posizioni organizzative -prevede che :"

1."Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato :

a)lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità , caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa ;

b)lo svolgimento di attività , con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali ;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio , ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza .

2:Tali posizioni , che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL 6/7/1995 , possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D) sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità alla regole di cui all'art. 9 ".

L'art. 9 comma 1 del CCNL 31.3.1999 prevede che " gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni , previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti , con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità"

Il successivo comma 4 prevede che " i risultati delle attività svolte ad dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo , sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente . La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3"

A sua volta , l'art. 10 ccnl 31.3.1999 intitolato retribuzione di posizione e retribuzione di risultato " prevede che :"

1.Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione , e dalla retribuzione di risultato . Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario , secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001 .

2." L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità . ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate .

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G.R. del 22.11.1998".

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle disposizioni appena riportate, condizione del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art.10 co.3 cit. stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati. Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione, perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui è causa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra espressi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro; ne consegue che, non avendo il ricorrente, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettante, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

Non v'è dubbio che parte ricorrente sia titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabile all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per motivo ad essa non imputabile.

Sussiste pertanto anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva della amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, demeriti di cui non è traccia nella comparsa di risposta della resistente. Tra l'altro va evidenziato che il Dirigente di settore ha riconosciuto al ricorrente il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2000 (v. doc. in atti). Né può correttamente sostenersi, per negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo all'esito della valutazione visto che non vi è dubbio che è proprio l'inerte condotta datoriale ad avere, di fatto, determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste. La Regione, di contro, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutato, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della Commissione Giudicatrice, non palesando, in sostanza, reali fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento; anzi, costituisce comportamento processuale valutabile quello tenuto della stessa che, rimanendo contumace, ha dimostrato di non voler contraddire alle affermazioni di cui in domanda.

In ordine alla quantificazione del danno, indipendentemente da ogni valutazione sulla qualificabilità giuridica dello stesso secondo le più varie classificazioni giurisprudenziali, il Giudicante ritiene che appaia equo che esso coincida con la somma che la parte ricorrente avrebbe conseguito a titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato – 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI. ed è pari ad euro 843.50, come richiesto in ricorso.

Ne consegue che la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno - per l'importo richiesto pari a euro 843.50, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e sono a carico dell'amministrazione convenuta, ex DM 140/ 2012.

P.Q.M.

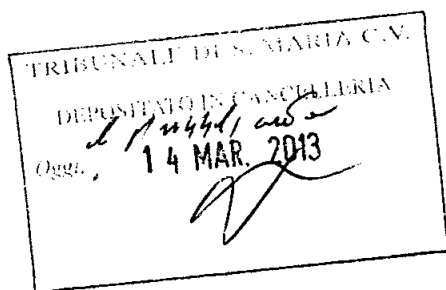
Il Giudice di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, difesa od eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patito, la somma di euro 843,50 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;

-condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 per compenso di avvocato oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione.

Così deciso in S. Maria C.V.li 14.3.2013

IL GIUDICE
Dott. Rosa B. Cristofano





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. SIVIA RADA / VARDI quale attributario

S.Maria C.V. __15/03/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. __15/03/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Ad istanze come in atti e modifiche:

Regione Campania in persona del presidente p.r. con sede in Napoli -
alle Via Santa Lucia 82

destinazione
dell'immobile
Santoro
- 5 APR 2013
Amato

L'UFFICIALE COADIUVANTE
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di S.M.C.V. - Sez. Lav.-

Numero 1637/2013

Dipendente De Lucia Domenico

Avv.ti Santagata E. e Nardi P.

Diritti e onorari			500,00
-------------------	--	--	--------

500,00

CPA	4%	500,00	20,00
-----	----	--------	-------

520,00

IVA	22%	520,00	114,40
-----	-----	--------	--------

TOTALE FATTURA			634,40
----------------	--	--	--------

RITENUTA	20%	500,00	100,00
----------	-----	--------	--------

NETTO A PAGARE			534,40
----------------	--	--	--------

